

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 689

L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. – Attivazione dei poteri sostitutivi ARO. Sospensione delle attività commissariali per gli ARO 6/BA, ARO 3/LE e ARO 8/LE, di cui alla DGR n. 382 del 24.03.2017.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue:

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha inciso sia sull'esercizio delle funzioni amministrative, che sulla potestà legislativa riservata alle Regioni, anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2004 che ha riconosciuto la legittimità dei poteri sostitutivi regionali;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2004, nella parte in cui si esplicita che il potere sostitutivo regionale deve essere esercitato preservando il regime proprio degli atti sostitutivi e soprattutto l'originale natura amministrativa della funzione di cui sono espressione;

VISTA la Legge n.131/2003 *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali” che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”*;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 *“Modifica alla LR. 20 agosto 2012, n. 24”*;

VISTA la D.G.R. n. 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n.160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTO il disposto dell' art. 14 co. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue ss.mm.ii., ai sensi del quale i Comuni facenti-parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal citato articolo;

VISTA la D.G.R. n. 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che *“i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 co.2 della L. R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge”*;

VISTA la D.G.R. n. 1346 del 22/07/2013 con cui è stato approvato il nuovo schema della Carta dei Servizi, inserito nella parte II 03 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204/2013, che sostituisce lo schema della Carta dei Servizi approvato con D.G.R. n. 194/2013 recante gli standard tecnici per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 957 del 13/05/2013, n. 1157 del 18/06/2013 e n. 1611 del 10/09/2013 con cui la Giunta Regionale ha provveduto all'attivazione delle procedure sostitutive di cui all'art. 14 co. 2 della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. nei confronti dei Comuni inadempienti nella costituzione degli ARO, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2877/2012;

CONSIDERATO che dall'analisi ricognitiva effettuata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, a conclusione delle procedure sostitutive di cui sopra, è stata verificata la costituzione di tutti i 38 Ambiti di Raccolta Ottimali per la gestione associata dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art. 3-bis co. 1-bis della Legge n. 148/2011 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani... [omissis] ... sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali*

e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma del presente articolo.”, vietando quindi ai Comuni di affidare singolarmente la gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU;

VISTA la L.R. n. 45/2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 174 del 31/12/2013, che all'art. 29 co. 5 dispone l'attivazione delle procedure sostitutive da parte della Regione per gli ARO inadempienti rispetto alle previsioni di cui al co. 1 dell'art. 14 della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito in Legge n. 15/2014, il quale al co. 2 demanda alle Prefetture competenti per territorio, l'attivazione delle procedure sostitutive in caso di mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi del co. 1 dell'art. 3-bis della Legge n. 148/2011 e ss.mm.ii., ovvero in caso di mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, provvedendo agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;

VISTA la D.G.R. n. 1169 del 10/06/2014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 88 del 07/07/2014, con cui la Giunta Regionale ha provveduto all'attivazione delle procedure sostitutive ex art. 14 co. 2 della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. nei confronti degli ARO che non avevano avviato la progettazione del servizio a livello d'ambito, al fine di espletare gli adempimenti propedeutici alla procedura di affidamento;

VISTA la D.G.R. n. 2725 del 18/12/2014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 13 del 27/01/2015, con cui la Giunta Regionale ha provveduto all'attivazione di ulteriori procedure sostitutive ex art. 14 co. 2 della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. nei confronti degli ARO che non avevano approvato la progettazione del servizio a livello d'ambito, al fine di espletare gli adempimenti propedeutici alla procedura di affidamento;

VISTA la D.G.R. n. 800 del 17/04/2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 66 del 12/05/2015, con cui la Giunta Regionale ha provveduto all'attivazione di ulteriori procedure sostitutive ex art. 14 co. 2 della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. nei confronti degli ARO che non avevano approvato la progettazione del servizio a livello d'ambito, al fine di espletare gli adempimenti propedeutici alla procedura di affidamento;

VISTA la Deliberazione ANAC n. 215/2016 che ha rilevato criticità nella *governance* del ciclo dei rifiuti in riferimento all'azione tecnico-amministrativa di alcuni ARO e ai ritardi maturati dagli stessi nell'ambito dell'esercizio delle funzioni loro attribuite, invitando la Regione Puglia a porre in essere iniziative idonee a risolvere le problematiche evidenziate;

VISTO il riscontro della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche (nota prot. 3767 del 27/4/2016) alle richieste avanzate dall'A.N.AC. nella deliberazione su citata, nella quale veniva cristallizzato lo stato attuativo della normativa regionale in riferimento agli organi istituiti (ARO e OGA) descrivendo, altresì, l'operato della Regione Puglia nell'ambito delle funzioni esclusive attribuite ai Comuni;

VISTA la L.R. n. 20 del 04/08/2016, di modifica della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., che introduce delle modifiche rilevanti nel sistema di *governance* del ciclo regionale dei rifiuti unificando i sei ambiti territoriali in un unico ambito territoriale regionale, la cui gestione è attribuita all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti, nelle modalità e funzioni indicate nella medesima legge;

CONSIDERATO che la Regione Puglia con L.R. n. 20/2016, in coerenza con le indicazioni dell'A.N.AC. nell'ambito dei rilievi dalla stessa avanzati in ordine alla gestione degli affidamenti dei Servizi unitari di spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ha modificato la *governance* dei servizi prevedendo l'istituzione a regime delle Aree Omogenee, conferendo all'Agenzia, quale organo di gestione dell'ambito territoriale ottimale regionale, personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico-giuridica amministrativa e contabile, al fine di superare le criticità rilevate in fase di attuazione della normativa regionale con l'attribuzione, altresì, delle funzioni di stazione appaltante e di centrale di committenza, e che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 05/08/2016 sono stati conferiti al Commissario *ad Acta* i poteri di cui all'art. 9 co. 6 e 7 della Legge citata e i compiti attinenti all'attivazione dell'Agenzia stessa;

CONSIDERATO che nell'espletamento delle attività svolte dai Commissari *ad Acta* degli ARO, ai quali erano stati attribuiti i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 co. 2 della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., in alcuni casi sono state rilevate criticità operative nell'attuazione del cronoprogramma rispetto al perseguimento degli obiettivi fissati;

VISTA l'analisi ricognitiva espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, dalla quale si sono evinti ritardi

degli ARO nell'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi unitari di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e, in alcuni casi, delle criticità attinenti alla conclusione delle procedure;

CONSIDERATO che in data 02/02/2017 sono state trasmesse, agli ARO, le diffide ai sensi dell'art. 14-bis della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. e che dalla documentazione in possesso della Regione Puglia sussistevano le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 200 co. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. per gli ARO di cui alla Tabella 1 che segue:

Tabella 1

ARO	Comuni facenti parte dell'ARO	Criticità rilevate Estremi diffida ex art. 14-bis L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. - art. 200 c. 4 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.	Riscontro
ARO1/BA	1. Corato 2. Molfetta 3. Ruvo di Puglia 4. Terlizzi 5. Bitonto	Ritardi maturati nell'avvio del servizio unitario da parte della società neocostituita SANB. e mancato rispetto dei cronoprogrammi fissati Prot. n. 59 del 2/2/2017 dell'Assessorato Qualità dell'Ambiente	Nessuna osservazione pervenuta
ARO4/BA	1. Altamura 2. Cassano delle Murge 3. Gravina in Puglia 4. Grumo Appula 5. Poggiorsini 6. Santeramo in Colle 7. Toritto	Ritardi maturati nella procedura di affidamento del servizio unitario; mancato rispetto dei cronoprogrammi fissati; problematiche espresse dal Comune di Altamura; contenuti pendenti. Prot. n. 60 del 2/2/2017 dell'Assessorato Qualità dell'Ambiente	Nota prot. - 40/2017 dell'ufficio unico ARO 4/BA Nota prot. 4734/2017 di Consip
ARO6/BA	1. Alberobello 2. Castellana Grotte 3. Locorotondo 4. Noci 5. Putignano	Ritardi maturati nella procedura di affidamento del servizio unitario; mancato rispetto dei cronoprogrammi fissati; Prot. n. 61 del 2/2/2017 dell'Assessorato Qualità dell'Ambiente	Determinazione n. 17/2017 Aggiudicazione provvisoria (prot. n. 2444 del 16/2/2017 Comune di Noci) Determinazione n. 21/2017 Aggiudicazione definitiva (prot. n. 3381 del 6/3/2017 Comune di Noci)
ARO1/FG	1. Manfredonia 2. Mattinata 3. Monte Sant'Angelo 4. Vieste 5. Zapponeta	Ritardi maturati nella procedura di affidamento del servizio unitario all'ASE; mancato rispetto dei cronoprogrammi fissati; Prot. n. 62 del 2/2/2017 dell'Assessorato Qualità dell'Ambiente	Nessuna osservazione pervenuta
ARO3/LE	1. Arnesano 2. Carmiano 3. Copertino 4. Lequile 5. Leverano 6. Monteroni di Lecce 7. Porto Cesareo 8. Veglie	Ritardi maturati nella procedura di affidamento del servizio unitario; mancato rispetto dei cronoprogrammi fissati; avviso aggiudicazione definitiva in data 15/03/2017 Prot. n. 63 del 2/2/2017 dell'Assessorato Qualità dell'Ambiente	Nessuna osservazione pervenuta

ARO6/LE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alezio 2. Aradeo 3. Collepasso 4. Galatone 5. Nardò 6. Neviano 7. Sannicola 8. Seclì 9. Tuglie 	Ritardi maturati nella procedura di affidamento del servizio unitario; mancato rispetto dei cronoprogrammi fissati; Prot. n. 64 del 2/2/2017 dell'Assessorato Qualità dell'Ambiente	Nota prot. 7409/2017 dell'ufficio comune ARO 6/LE
ARO7 /LE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andrano 2. Botrugno 3. Castro 4. Cutrofiano 5. Diso 6. Giuggianello 7. Giurdignano 8. Maglie 9. Minervino di Lecce 10. Muro Leccese 11. Nociglia 12. Ortelle 13. Otranto 14. Poggiardo 15. Sanarica 16. San Cassiano 17. Santa Cesarea Terme 18. Scorrano 19. Spongano 20. Supersano 21. Surano 22. Uggiano La Chiesa 	Ritardi maturati nell'adeguamento del servizio unitario; Prot. n. 65 del 2/2/2017 dell'Assessorato Qualità dell'Ambiente	Nessuna osservazione pervenuta
ARO8/LE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alessano 2. Castrignano del Capo 3. Corsano 4. Gagliano del Capo * 5. Morciano di Leuca 6. Patù 7. Salve 8. Tricase 9. Tiggiano 	Ritardi maturati nella procedura di affidamento del servizio unitario; mancato rispetto dei cronoprogrammi fissati; Aggiudicazione provvisoria effettuata; contenzioso pendente	Nessuna osservazione pervenuta
ARO9/LE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Casarano 2. Matino 3. Miggiano 4. Montesano Salentino 5. Parabita 6. Ruffano 7. Specchia 	Prot. n. 66 del 2/2/2017 dell'Assessorato Qualità dell'Ambiente Gravi ritardi maturati nella procedura di affidamento del servizio unitario; annullamento della procedura di affidamento da parte dell'ARO; mancato rispetto dei cronoprogrammi fissati; Problematiche espresse dal Comune di Miggiano e Montesano Salentino Prot. n. 67 del 2/2/2017 dell'Assessorato Qualità dell'Ambiente	Nessuna osservazione pervenuta

RITENUTE, in prima istanza, non esaustive le deduzioni motivate in riscontro alle note di diffida su richiamate da parte degli ARO in questione, anche in considerazione dei contenziosi pendenti risalenti nel tempo e riguardanti le procedure di affidamento ancora in corso, motivi per cui è stata adottata la Deliberazione di G.R. n. 382 del 24.03.2017 che affida al Commissario *ad acta* i poteri sostitutivi "ARO" di cui alla Legge n. 24/2012;

CONSIDERATO che è necessario provvedere ad una verifica, in contraddittorio tra la Regione ed i Comuni, degli atti prodotti in data successiva all'approvazione della DGR n. 382 del 24/03/2017;

CONSIDERATO che spetta alla Regione l'attività istruttoria attinente alla verifica di sussistenza dei requisiti

necessari ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art.14 bis di cui alla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., nei confronti degli ARO inadempienti;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha nominato in data 19.04.2017 prot. della Regione Puglia n. 2669 di un gruppo di lavoro dedicato specificatamente all'attività di accertamento delle condizioni d'inerzia degli ARO;

RITENUTO opportuno, limitatamente ai fini dell'espletamento delle attività di cui sopra, confermare in capo al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, i compiti operativi di seguito elencati:

- convocazione dei Sindaci dei Comuni rientranti nell'ARO, al fine di acquisire copia degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, già approvati dai Comuni;
- verifica dello stato attuativo della procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dell'ambito, da parte dei Comuni appartenenti all'ARO;
- acquisizione degli atti e provvedimenti prodotti dal Commissario e dai Comuni, al fine di consentire la ricognizione dello stato attuativo degli ARO, in considerazione degli obiettivi previsti dalla DGR 382/2017;

VISTO l'art. 9 co. 7 lett. f) della L.R. n. 24/2012 secondo cui l'Agenzia può espletare, su delega della Aree Omogenee/ARO, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto di RSU;

RITENUTO opportuno attribuire al gruppo di lavoro, sulla base della risultanze istruttorie dello stesso, il compito di proporre eventualmente, alla Giunta Regionale, apposito provvedimento di sospensione dell'attività commissariale, in considerazione degli obiettivi fissati dalla DGR 382/2017;

RITENUTO opportuno, dare seguito, all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 9 co. 7 lett. F) della L.R. 24/2012 in capo alla Struttura Commissariale dell'Agenzia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, tenendo conto delle attività svolte dal Gruppo di Lavoro e nel rispetto dei requisiti di cui all'art.38 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Commissario *ad acta* con nota inviata al Dipartimento, AOO_009_OGA/PROT n. 1046 del 26.04.2017, propone di adottare eventuali provvedimenti di sospensione dell'esercizio dei poteri sostitutivi, non potendo adottare alcun provvedimento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di "accelerazione per l'attivazione dei servizi", in quanto:

- in merito all'ARO 6/BA, il Sindaco di Noci in qualità di Presidente, ha comunicato quale data di stipula del contratto il 15.04.2017 e l'avvio del servizio per il 01.05.2017;
- riguardo all'ARO 3/LE, il Sindaco di Copertino in qualità di Presidente, ha rappresentato che a seguito dell'aggiudicazione definitiva avvenuta il 15.03.2017, spirando i termini per l'eventuale impugnazione il 14.04.2017, successivamente si procederà alla stipula del contratto e all'avvio del servizio;
- riguardo all'ARO 8/LE, il RUP ha proceduto con l'aggiudicazione definitiva in data 27.03.2017;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale; rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dr. D. Santorsola;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Dott. Domenico Santorsola, nonché le premesse costituenti parte integrante della presente Deliberazione;
2. DI CONFERMARE, limitatamente ai fini dell'espletamento delle attività di cui sopra, al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, i compiti operativi di seguito elencati:
 - convocazione dei Sindaci dei Comuni rientranti nell'ARO, al fine di acquisire copia degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, già approvati dai Comuni;
 - verifica dello stato attuativo della procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dell'ambito, da parte dei Comuni appartenenti all'ARO;
 - acquisizione degli atti e provvedimenti prodotti dal Commissario e dai Comuni, al fine di consentire la ricognizione dello stato attuativo degli ARO, in considerazione degli obiettivi previsti dalla DGR 382/2017;
3. DI ATTRIBUIRE al gruppo di lavoro, sulla base della risultanze istruttorie dello stesso, il compito di proporre, eventualmente, alla Giunta regionale, apposito provvedimento di sospensione dell'attività commissariale, in considerazione degli obiettivi fissati dalla DGR 382/2017;
4. DI SOSPENDERE, per il tempo strettamente necessario all'avvio del servizio da parte degli ARO 6/BA, 3/LE e 8/LE, e comunque non oltre 90 giorni dalla avvenuta pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, limitatamente a detti ARO, l'attività commissariale attribuita con DGR 382/2017;
5. DI DARE SEGUITO all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 9 co. 7 lett. f) della L.R. 24/2012 in capo alla Struttura Commissariale dell'Agenzia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, tenendo conto delle attività svolte dal gruppo di lavoro e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. DI NOTIFICARE la presente deliberazione agli ARO 6/BA, 3/LE e 8/LE, all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, nonché alle Prefetture di Bari e Lecce nonché a cura della Sezione proponente all' ANAC;
7. DI PUBBLICARE sul B.U.R.P. il presente provvedimento

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante